



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N. 12/2014
Trasmessa al C.R.C. con elenco
n.
Prot. 0 in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento TARI.

L'anno duemilaquattordici addì **10** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RICAGNO Francesco Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIALLOMBARDO Rosi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI Eleno	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

- Regolarità tecnica, **parere favorevole** (f.to Dr. Stefano Valerii)

- Regolarità contabile, **parere favorevole** (f.to rag. Giuseppina SARDI)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta straordinaria di prima convocazione. Ore 21.00 di mercoledì 10.09.2014.

I consiglieri presenti sono in numero di 10 su 10 assegnati. Sono assenti i Consiglieri Sigg.ri Bompani Giuliano (maggioranza) e il Sig. Martella Michele (consigliere comunale del gruppo di minoranza). Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. che reca:

N. 12 Data 10.09.2014	Approvazione REGOLAMENTO TARI.
--------------------------	--------------------------------

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

Visto che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come citato in epigrafe della presente deliberazione, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11-2013 del 28 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare **un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **Il versamento della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.**

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che vanno ad integrare il regolamento del tributo TARI, qui all'esame del Consiglio Comunale di Castelospina;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014 in forza del Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, e poi, successivamente, al 30 settembre 2014 (vedi Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, a seguito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 10 luglio 2014, che ha, tra l'altro, espresso **PARERE FAVOREVOLE** (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014. Il provvedimento si è reso necessario, in considerazione del fatto che sono ancora numerosi i Comuni che non hanno predisposto il documento di programmazione economico-finanziaria e per la perdurante difficoltà, per i Comuni di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, a causa sia delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELSPINA,

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ED UNANIME DI nn. 8 consiglieri presenti e votanti, di cui nn. 8 favorevoli, zero contrari e zero astenuti,

DELIBERA

1. di approvare il “**REGOLAMENTO COMPONENTE TARI**, Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ” che si compone di nr. 34 articoli oltre a 2 allegati tecnici; in particolare si citano le determinazioni del tributo (artt. da 11 a 21) nonché le norme di chiusura e transitorie di cui agli articoli nn. 32, 33 e 34, come da documentazione allegata in calce alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il piano finanziario relativo al tributo TARI, pure allegato al presente atto;
3. di dare atto che il Comune di Castelspina al momento gestisce in economia il servizio per la Raccolta, il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, la predisposizione e la distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e l'accertamento successivo pertinenti al Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. In applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), il Comune potrà decidere di affidare all'esterno le attività di che trattasi;
4. di approvare i coefficienti TARI predisposti dal Comune di Castelspina per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U. suddividendone il carico finanziario tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come da separato allegato tecnico;
5. di stabilire che, per l'anno 2014, il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, e precisamente il 30.08.2014 (1^ Rata di acconto), ed il 31.10.2014 (Rata di Saldo) la scadenza del pagamento del tributo TARI, disponendo in conformità l'emissione della bollettazione da parte del Comune di Castelspina, che gestisce il servizio in economia;
6. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
8. di dichiarare, con separata votazione ed unanime di nn. 8 consiglieri presenti e votanti, nn. 8 favorevoli, nn. Zero consiglieri astenuti e nn. Zero consiglieri contrari, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

[] ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi

[x] ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico, ai sensi dell'articolo 32 L. 62-2009 con inizio dal **10.09.2014**

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[] Prot. Co.Re.Co. N.ro _____

Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il _____

Castelspina , li

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

[] La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____ 0

[] sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.

Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

[X] Visto per copia conforme, ad uso amministrativo – Castelspina, li 10.09.2014

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

Stefano Valerii